

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XVII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013,  
n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU,  
l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (1188)**

## **PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

### **QP3**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-  
legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti  
l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia,

premessi che:

nelle norme recate dagli articoli che intendono conferire certezza al  
quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia, sebbene ne-  
cessarie per la partecipazione al meccanismo di vigilanza unico, non si  
ravvisano quei caratteri di necessità e urgenza esplicitamente richiamati  
dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, mentre traspare,  
dall'urgenza di affrontare tali tematiche relative alla ricapitalizzazione  
della Banca d'Italia, la copertura di un'operazione ingannevole ed artifi-  
ciosa a favore di una parte del sistema bancario italiano in vista di impor-  
tanti scadenze europee, del tutto lontane ed estranee dalla necessità di ri-  
definire la *governance* dell'Istituto;

il decreto-legge in esame, quindi, osservato in conformità alla Co-  
spicua giurisprudenza della Corte costituzionale, risulta non rispondere ai  
requisiti di costituzionalità presentando evidenti contenuti non omogenei  
che prefigurano una evidente violazione al vincolo, implicitamente conte-  
nuto nello spirito dell'articolo 77 della Costituzione, ed esplicitamente  
espresso dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Tale palese viola-  
zione è d'altra parte confermata dalle stesse dichiarazioni del Governo

in Commissione che ammettono l'accorpamento nello stesso Decreto legge in esame di «disposizioni effettivamente disomogenee in un unico provvedimento»;

lo stesso Governo ha dichiarato in Commissione che la necessità dell'urgenza del decreto è legata al necessario coordinamento con la legge di Stabilità ancora in discussione. Occorre osservare che le misure in esame esauriscono i loro effetti finanziari nell'esercizio dell'anno 2013 e quindi non interferiscono con le disposizioni previste dal disegno di legge di stabilità;

più che urgenza il provvedimento relativo alla Banca d'Italia sembra essere dettato dalla «fretta» di riformare l'assetto proprietario e la *governance* dell'istituto, che nell'attuale assetto non ha finora comportato problemi legati all'indipendenza della Banca d'Italia e alla libertà delle scelte rispetto ai condizionamenti degli attuali detentori delle quote così come risulta dalla approfondita ed esaustiva relazione del Governatore Visco in Commissione. Tale riforma, che riveste per di più caratteri ordinali oggettivamente incompatibili con i caratteri di necessità e urgenza che dovrebbe recare il decreto legge, come quelle che la hanno preceduta nella lunga storia dell'istituto, dovrebbe passare al vaglio di un approfondito dibattito politico, che affronti distesamente ed analiticamente tutti gli aspetti connessi, sottraendola alle semplificazioni insite nella decretazione d'urgenza, per di più, in piena sessione di bilancio e a ridosso della scadenza d'anno e con un Parlamento letteralmente invaso da provvedimenti d'urgenza in modo tale da configurare a volte veri e propri ingorghi a totale detrimento della necessaria riflessione e ponderazione parlamentare di norme a volte fondamentali per il nostro Paese;

si potrebbe quindi consentire al Parlamento di affrontare tali rilevanti questioni con tempi adeguati ad una più ponderata valutazione di tutti i temi ad esso connessi, trattandosi di una nonna ordinamentale così come sostiene la stessa relazione illustrativa del provvedimento;

se ne potrebbe quindi proporre uno stralcio prevedendo, per le norme relative alla Banca d'Italia, l'iter previsto dall'articolo 72 della Costituzione per i disegni di legge ordinari;

osserviamo infatti che senza essere preceduto dal minimo dibattito politico, si è proceduto per decreto ad una riforma storica dell'assetto proprietario e della *governance* della Banca d'Italia che pregiudica palesemente la tutela del risparmio sancito dall'articolo 47 della Costituzione che recita «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Mentre si dibatte all'infinito di come tassare la prima casa, nessuno, governo, politici, media, si preoccupa di discutere sul fatto che chiunque potrà comprarsi un »pezzo« della Banca d'Italia, anche un soggetto straniero. Il governo non si è preoccupato di dire nulla, ad esempio, sulle possibili conseguenze del fatto che le quote di partecipazione nella nostra banca centrale diventerebbero liberamente trasferibili, cioè scambiabili sul mercato;

l'articolo 53 della Costituzione recita: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». La sospensione

della seconda rata dell'IMU per tutti i contribuenti, proprietari di prima casa, in forma lineare, senza alcun collegamento con i valori economici reali sotto stanti all'imposta stessa, e sganciati dalla capacità contributiva del cittadino, viola manifestamente tale fondamentale principio. Inoltre, il principio di equità nel sistema di contribuzione sancito dal comma 2 dell'articolo 53 in base al quale il carico tributario deve crescere progressivamente in misura più che proporzionale è del tutto assente nel metodo di calcolo del tributo;

la rigidità insita nella definizione del tributo, che sgancia il valore patrimoniale dalla capacità contributiva del singolo proprietario, prevedendo un'aliquota unica e non progressiva, stabilisce di fatto una disparità tra cittadini, violando il principio di uguaglianza di tutti i cittadini sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

il presente decreto, sospendendo il tributo per tutti i contribuenti proprietari di prima casa, avalla di fatto tale disuguaglianza in violazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 53 secondo comma, in quanto più della metà del gettito Imu prima casa viene dai tre scalini più alti della scala della distribuzione, cioè da coloro che guadagnano di più. Pertanto una abolizione pura e semplice dell'Imu prima casa potrebbe sì alleviare il peso fiscale su una parte di famiglie non benestanti, ma di certo avvantaggerebbe in modo più che proporzionale quelle più ricche;

la progressività assicurata in maniera strutturale dal collegamento dell'IMU alle rendite catastali, come dichiarato anche da autorevoli esponenti della maggioranza, non sussiste in quanto la revisione dei catasti urbani è lungi dall'essere completata e, specialmente nei centri urbani delle grandi e medie città italiane assistiamo a disparità scandalose nell'attribuzione dei valori catastali, che non solo vanificano la progressività nell'imposta, ma, a volte, determinano una progressività contraria a favore dei redditi i più alti;

le norme che riguardano l'alienazione del patrimonio pubblico con la riapertura dei termini per la sanatoria edilizia per quegli immobili che sono caratterizzati da irregolarità edilizie, facoltà oltretutto estesa agli enti territoriali, comporta un grave pregiudizio per l'ambiente e per la tutela del territorio in palese violazione dell'articolo 9 della Costituzione;

la possibilità di riapertura dei termini del condono edilizio solo per la vendita di edifici pubblici lede inoltre il principio di uguaglianza e di ragionevolezza sancito dall'articolo 3 della Costituzione,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art.1.**

**1.28 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G1.150**

BROGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono diventati inagibili un numero consistente di fabbricati abitativi commerciali e produttivi;

tale situazione ha comportato e tuttora comporta un mancato gettito per i comuni colpiti dal sisma, di dimensioni particolarmente significative, che rende particolarmente difficile la gestione delle attività e dei servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte;

pur a fronte di evidenti difficoltà, i comuni colpiti dal sisma, tuttavia, hanno continuato e tuttora continuano ad erogare gli stessi servizi cittadini ed imprese rispetto agli anni precedenti.

tutto ciò premesso,

impegna il governo,

a fronte di una accertata mancata entrata derivante dagli immobili inagibili per l'anno 2013 per i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come identificati dall'allegato 1, articolo 3, comma 7 del decreto legge n. 74 del 2012, a corrispondere con apposito atto un rimborso di pari valore al fine di non creare le condizioni di un dissesto economico finanziario da parte dei comuni stessi.

---

## EMENDAMENTI

### **1.0.150 (già em. 1.15)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102)*

1. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni e province autonome medesime".

b) all'articolo 3, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 è attribuito alle regioni e province autonome medesime"».

---

### **1.0.11**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal gennaio 2014:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" sono soppresse;

2) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", sono inserite le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 a 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento," sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'adozione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente allo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

---

## Art. 2.

### 2.5

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ",2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

---

### Art. 3.

#### 3.6 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 1 dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti: «, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo».*

---

#### 3.1000

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, lettera b), aggiungere infine, il seguente periodo:*

«È in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma, a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.».

---

### 3.100

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

"Art. 33-ter (*Disposizioni sulla gestione dei fondi*) 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza"».

---

### 3.74

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e turismo procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

2-quater. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'A-

genzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*2-quinquies.* Nel caso di aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi del comma 2-ter, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

---

### 3.79

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014."».

---

## Art. 4.

### 4.1000

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 20.000 ciascuna» con le seguenti: «di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna»;*

*Al comma 4, alinea, dopo la parola: «capitale» inserire le seguenti: «di cui al comma 2»;*

*Al comma 4, sostituire le lettere: a), b) e d) con le seguenti:*

- a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;*
- b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;*
- d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.;*

*Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «3 per cento».*

---

#### **4.145**

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti».*

---

#### **4.174**

LA COMMISSIONE

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento» con le seguenti: «con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo».*

---

#### **4.179 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere, in merito alle operazioni di partecipazione al suo capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G5.100 (già em. 5.29)**

MARTELLI, LEZZI, MOLINARI, VACCIANO, MANGILI, PEPE, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia; in particolare, per quanto concerne la *governance* della Banca d'Italia, questa è affidata, secondo competenze e modalità di esercizio contemplate dallo Statuto, ai seguenti organi centrali: l'Assemblea dei partecipanti, il Consiglio superiore, il Direttorio, il Collegio sindacale, il Governatore, il Direttore generale e i tre Vice direttori generali;

in linea con l'obiettivo – dichiarato dal Governo nella Relazione di accompagnamento al decreto-legge – di assicurare un assetto proprietario della Banca d'Italia che contribuisca a rafforzare la sua autonomia organizzativa e indipendenza, riconosciuti alla stessa Banca d'Italia dai Trattati europei, dallo Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dall'ordinamento interno, si ritiene opportuno presidiare meglio la *governance* societaria della Banca d'Italia quale istituto di diritto pubblico con funzioni di banca centrale e di organo di regolamentazione bancaria della Repubblica italiana;

in virtù di tale peculiare posizione di organo di vigilanza e di ente il cui patrimonio è di proprietà di soggetti vigilati (banche), è necessario rafforzare i presidi già oggi presenti nella *governance* della Banca d'Italia;

appare evidente quindi la necessità di adottare un meccanismo che consenta – pur mantenendo inalterato l'impianto di *governance* esistente e la distribuzione di poteri tra gli organi della Banca d'Italia – di temperare i possibili conflitti di interesse insiti nella estrazione bancaria dei membri del Consiglio Superiore dando trasparenza all'amministrazione della Banca tramite l'adozione di un gruppo delle parti interessate (Stakeholder Group) all'attività della Banca d'Italia;

impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa utile – in analogia con quanto già realizzato a livello di Unione Europea per le tre autorità europee di vigilanza del settore bancario e finanziario (EBA, ESMA e EIOP *a*), sulla base delle

considerazioni svolte dal gruppo di esperti ad 'alto livello nella «Relazione de Larosière» (con Regolamento n. 1093 del 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010) – a costituire un gruppo delle parti interessate della Banca d'Italia, ovvero uno «Stakeholder Group» della Banca d'Italia, composto in modo proporzionato da rappresentanti dei consumatori e utenti al dettaglio dei servizi bancari e finanziari, degli enti creditizi e degli investitori istituzionali e altri istituti finanziari che siano essi stessi utenti di servizi finanziari, delle piccole e medie imprese, del mondo accademico e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore bancario e della Banca d'Italia stessa;

ad assegnare al predetto Gruppo, ferme restando le competenze attribuite dalla legge e dai trattati europei agli altri organi della Banca d'Italia, una competenza generale ad esprimere orientamenti e raccomandazioni non vincolanti sull'amministrazione della Banca d'Italia, con particolare riferimento al controllo, sui possibili conflitti di interesse da parte dei membri del Consiglio Superiore, in modo da rendere trasparente l'amministrazione dell'istituto di emissione, demandando allo Statuto della Banca d'Italia di definire le concrete modalità di composizione del Gruppo nonché di espletamento delle funzioni assegnate.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 6.

#### 6.16

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «direzione generale della».*

---

#### 6.93

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «24 mesi» con le seguenti: «36 mesi».*

---

#### 6.1000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi» con le seguenti: «, ferma restando la verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote.».*

---

### **6.150**

LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

---

### **6.123**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

---

### **6.0.5**

BLUNDO, PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICINI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Proprietà popolare della moneta e istituzione del Fondo di cittadinanza)*

1. La moneta all'atto dell'emissione è di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca centrale allo Stato.
2. Presso la Banca d'Italia è attivato un Fondo finalizzato alla restituzione di somme alle vittime di dissesti finanziari, di seguito denominato «Fondo di cittadinanza».
3. L'accensione del Fondo di cittadinanza avviene automaticamente entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, ed è finalizzato alla restituzione di somme per tutti i cittadini italiani rimasti vittime di dissesti finanziari.

4. A valere sulle risorse del Fondo di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto.

5 1. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è accreditato sul Fondo di cittadinanza al momento dell'emissione.

6. I costi di stampa e di emissione delle banconote sono rimborsati dallo Stato alla Banca d'Italia tramite un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dalla fiscalità generale.

7. Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato avvengono attraverso il Fondo di cittadinanza, che è gestito dalla Banca d'Italia gratuitamente.

8. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per il solo Fondo di cittadinanza; tale passività è addebitata al momento in cui le banconote sono scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari.

9. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari per le banconote emesse è accreditato sul Fondo di cittadinanza.

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni finalizzate al funzionamento del Fondo di cittadinanza, nonché le modalità di accesso al Fondo medesimo da parte dei cittadini in base a quanto stabilito ai commi 2 e 3.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso sul Fondo di cittadinanza.

12. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.

12. È abrogato il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204».

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### **Coord. 1**

LA COMMISSIONE

*All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: «comma 6», ovunque ricorrono, con le seguenti: «sesto comma».*

*All'articolo 6, al comma 1, capoverso: «Art. 114», sopprimere la rubrica.*

*All'articolo 6, al comma 4 sostituire le parole: «È abrogato» con le seguenti: «Sono abrogati».*

---





